



Sentenza n. 105 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 7 maggio 2024, deposito del 13 giugno 2024
comunicato stampa del 13 giugno 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 8 del 2024

parole chiave:

TUTELA DELL'AMBIENTE – TUTELA DELLA SALUTE – ATTIVITÀ
PRODUTTIVE – BILANCIAMENTO

disposizione impugnata:

- art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

disposizioni parametro:

- artt. 2, 9, 32 e 41 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siracusa ha sollevato **questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 9, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale**, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, come convertito. Nello specifico, il rimettente circoscrive le proprie censure al **quinto periodo della disposizione** richiamata, la quale prevede che in caso di sequestro preventivo di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito, o di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice «autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

Il giudice a quo ritiene che l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1 non rispetterebbe le condizioni poste dalla Corte costituzionale con la sent. n. 85 del 2013, con la quale è stato ritenuto compatibile con la Costituzione la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale, pur in presenza di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, al ricorrere di determinate condizioni, tra cui «l'effettività del

controllo e monitoraggio sulla prosecuzione dell'attività» e «la durata limitata nel tempo della prosecuzione stessa». Il giudice rimettente ritiene che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con i parametri evocati in quanto il «il legislatore non avrebbe garantito un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, facendo prevalere incondizionatamente l'interesse alla continuità dell'attività produttiva e comprimendo eccessivamente i beni della vita, della salute e dell'ambiente».

La Consulta, prima di entrare nel merito delle questioni, ritiene necessario svolgere una «premessa di ordine generale», relativa al carattere «ibrido della disposizione censurata». Difatti, viene segnalato che l'introduzione della disposizione *de quo* è strettamente legata alla vicenda giudiziaria che ha interessato il depuratore di Priolo Gargallo, «ma la cui portata precettiva trascende tale vicenda, assumendo così carattere generale, potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi». Per tale ragione «nonostante lo stretto legame esistente con la vicenda giudiziaria che ne rappresenta l'*occasione*, **la disposizione censurata non costituisce una legge-provvedimento, ma detta una disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una pluralità indeterminata di casi analoghi**».

La Corte ritiene inoltre che «**La *reductio ad legitimitatem* di tale disposizione può essere effettuata attraverso una pronuncia additiva che introduca un termine di durata massima delle misure indicate dalla disposizione all'esame, individuato quale soluzione costituzionalmente adeguata [...] tra quelle, già esistenti nell'ordinamento, che regolano situazioni simili**». A questo proposito, il Giudice delle leggi assume come **punto di riferimento la previsione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 207 del 2012 (cd. decreto Ilva)**, come convertito, il quale «risponde all'analogia esigenza di assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, in particolare nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento». Quest'ultima previsione consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un termine massimo di trentasei mesi.

La Consulta ritiene che un «termine, non rinnovabile, di trentasei mesi appare congruo anche rispetto allo scopo di fissare un limite massimo di operatività delle misure di bilanciamento interinalmente individuate dal Governo ai sensi della disposizione censurata, in pendenza del quale occorrerà in ogni caso assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e il ripristino degli ordinari meccanismi autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alle indicazioni discendenti dal diritto dell'Unione europea». Per queste ragioni, la Corte costituzionale, con una pronuncia additiva, dichiara **costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 9, 32 e 41 Cost., l'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme attuative del Codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi**». Rimane assorbita la censura avverso l'art. 2 Cost.

Alessandro De Nicola